



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA, MORRA, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013**

Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300

ONOREVOLI SENATORI. - La decisione di presentare un disegno di legge finalizzato a ripristinare la versione originaria dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Statuto dei lavoratori) discende dall'esigenza di reintrodurre nel nostro ordinamento un diritto venuto meno con l'approvazione della riforma Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92). Tale riforma non ha prodotto risultati sul piano occupazionale e ha soltanto ridotto notevolmente le tutele e la possibilità di reintegro nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo.

L'obiettivo che si pone l'attuale disegno di legge è quello di abrogare le modifiche apportate all'articolo 18 recuperando un principio di civiltà giuridica, superando l'orientamento dei precedenti interventi legislativi che hanno pensato di risolvere la crisi occupazionale ed economica aumentando la flessibilità in uscita ed erodendo i diritti posti a garanzia dei lavoratori.

La nozione giuridica, secondo la quale nessuno può essere licenziato senza giusta

causa o giustificato motivo, pertanto deve essere al più presto pienamente ripristinata. La previsione del mero indennizzo economico presente nella riforma Fornero, priva di adeguati strumenti di ricollocazione lavorativa, risulta del tutto insufficiente a rispondere alle attuali esigenze dei lavoratori.

Più di un milione di firme, raccolte nel 2012 dal Comitato referendario a difesa dell'originaria formulazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, testimoniano l'urgenza e l'ampio consenso relativi all'abrogazione delle modifiche attuate con la riforma Fornero.

L'articolo 1 del presente disegno di legge vuole rispondere ad una legittima esigenza di tutela a favore dei lavoratori ripristinando il testo originale dell'articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970.

Il coordinamento della nuova normativa con le altre disposizioni di legge viene assicurato dall'articolo 2 che contiene le modifiche e le abrogazioni normative a ciò necessarie.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)*

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - *(Reintegrazione nel posto di lavoro)*. - 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti

con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore».

## Art. 2.

### *(Modifiche e abrogazioni)*

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti di-

mensionali di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.»;

b) al comma 2 le parole: «per motivo oggettivo» sono soppresse;

c) il comma 8 è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola: «oggettivo» è soppressa.

3. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni».

4. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «soggettivo» è soppressa.



